

**Legge Bolzano n. 1 del 09-04-2009**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)**

*Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO  
(Prov. ) N. 17 del 21 aprile 2009  
SUPPLEMENTO N. 1*

**ARTICOLO 51**

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"5. L'ente competente per le zone produttive con provvedimento motivato può su domanda annullare divieti assunti, qualora gli obiettivi della zona per insediamenti produttivi rimangano garantiti. La Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, determina le rispettive condizioni generali. "

2. Il comma 8 dell'articolo 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"8. Le disposizioni di cui all'articolo 44-ter si applicano anche alle zone per insediamenti produttivi già e ancora definite di completamento o di espansione nei piani urbanistici comunali. Si applicano, inoltre, ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, per esercizi che non hanno ancora iniziato l'attività, se non è ancora stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dell'edificio a cui le autorizzazioni si riferiscono. Alle zone per insediamenti produttivi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo il comma 1, lettera a). "

3. Il comma 2 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

**"2. Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell'attività edilizia, la Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire interventi di ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l'intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C. Con particolare riguardo al rispetto del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, le direttive concernono criteri tecnici e procedurali nonché le caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli interventi. Per gli ampliamenti saranno definiti valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei regolamenti e negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione dagli obblighi**

**di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la Giunta provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in misura dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi dell'articolo 123, salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione del comune. Restano comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente. La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e 2010. ”**

**4. Il comma 7 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:**

**“7. Qualora venga accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettino le relative norme, si applica l'articolo 83. ”**

NOTA

Art. 127 (Interventi sugli edifici) *vedi Delibera N. 2595 del 30.07.2007 Direttive ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, comma 6 (efficienza energetica) e comma 9 (giroscala)*

(1) L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. 187)

(2) Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell'attività edilizia, la Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire interventi di ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l'intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C. Con particolare riguardo al rispetto del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, le direttive concernono criteri tecnici e procedurali nonché le caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli interventi. Per gli ampliamenti saranno definiti valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei regolamenti e negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione dagli obblighi di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la Giunta provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in misura dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi dell'articolo 123, salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione del comune. Restano

comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente. La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e 2010.\*

*\* Comma sostituito dalla legge 9/4/2009, n. 1*

(3) Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all'indice di area coperta, purchè sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. 189)

(4) Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 , è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione. 190)

(5) Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, non devono superare il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento da stabilire. Le relative direttive di applicazione nonché i criteri per l'aumento della cubatura ammessa in funzione della categoria di consumo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 191)

(6) Se il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento rispetto al valore massimo di cui al comma 5 è inferiore di una quota ancora da definire, solo una parte, ancora da definire, dello spessore dell'involucro esterno viene calcolata come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. 192)

(7) Qualora venga accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettino le relative norme, si applica l'articolo 83. 193)\*

*\* Comma sostituito dalla legge 9/4/2009, n. 1*

(8) Ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento "In-House", o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale. 194)

(9) Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. Per i giroscale aperti ed esistenti all'entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio.